

- 20 Srl - Intermodalità del freddo

-20 Srl
Intermodalità del freddo
V.le G. Degennaro, 1
Bari

REGISTRO DI AUTOCONTROLLO HACCP

(Regolamento n° 852/2004/CE – D.Lgs. n° 193 del 6 novembre 2007)



ANNO 2015

MODALITA' D'IMPIEGO DEL REGISTRO DI AUTOCONTROLLO HACCP

Il Registro di Autocontrollo HACCP è uno strumento indispensabile per l'azienda alimentare poiché permette una verifica costante degli interventi finalizzati al controllo dei punti critici per l'igiene alimentare e fornisce la concreta evidenza dell'applicazione di quanto prescritto dal Piano di Autocontrollo e dalla normativa igienico – sanitaria vigente.

Infatti il Reg. n. 852/2004/CE all'art. 5 comma 1 lettera g) recita espressamente: *“gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP... e predispongono documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure igienico sanitarie previste”*.

Il presente registro contiene le schede riservate all'esito dei seguenti controlli:

- ☒ condizioni merci all'arrivo (mod. 01)
- ☒ operazioni di pulizia e sanificazione (mod. 02)
- ☒ igiene del personale (mod. 03)
- ☒ temperatura e sanificazione delle celle (mod. 04)
- ☒ non conformità rilevate (mod. 05)

Istruzioni per la compilazione:



L'operatore ha il compito di verificare il rispetto di quanto riportato nel manuale HACCP e quindi l'applicazione delle corrette prassi igieniche che comprendono:

- Igiene del personale impegnato nella movimentazione e stoccaggio delle merci
- Igiene dei luoghi di lavoro adibiti a stoccaggio e conservazione alimenti
- Corrette procedure di disinfestazione e derattizzazione
- Corrette procedure di ricevimento e controllo merci
- Corretta e programmata manutenzione delle attrezzature di lavoro

PERIODICITA' DELLA VERIFICA

- Settimanale

**-20 SRL
Intermodalità del freddo**

Viale G. Degennaro, 1
70123 Bari

Oggetto: Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).

Il sottoscritto Sig. Oronzo ANGIULLI, in qualità di Legale Rappresentante della ditta specificata in epigrafe,

VISTO

l'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che pone l'obbligo al datore di lavoro di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno della propria azienda o unità produttiva,

VISTO

l'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che prevede la possibilità da parte del Datore di Lavoro di avvalersi di personale in possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del decreto stesso per lo svolgimento delle funzioni di RSPP,

DICHIARA


in data odierna, di affidare il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi della propria azienda al dott. Marco GUERRA, nato a San Giovanni Rotondo il 13 settembre 1972 il quale possiede le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Si allega alla presente attestazione di frequenza al corso di formazione abilitante obbligatorio per lo svolgimento dei compiti di RSPP.

Di tale nomina ne verrà data preventiva informazione al Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza.

Manfredonia, 13 Maggio 2013

Il Legale Rappresentante



Il RSPP nominato
Dott. Marco Guerra

